



## **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA**

---

### **CIRCOLARE N. 7 DEL 14 NOVEMBRE 2002 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA.**

#### **OGGETTO: Testo Unico sulle spese di giustizia.**

- Taluni uffici hanno chiesto di conoscere se debba essere pagata l'imposta di bollo per il rilascio di copia delle sentenze per uso appello ovvero per procedere all'esecuzione forzata nei procedimenti sottoposti al vecchio regime dei diritti di cancelleria.

In merito si rileva che il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all'esecuzione forzata ovvero all'impugnazione delle medesime, deve avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo. Ciò anche nell'ipotesi in cui i procedimenti si siano esauriti con il vecchio regime dei diritti di cancelleria.

Invero, relativamente al rilascio della copia esecutiva per procedere all'esecuzione forzata, come già specificato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento, la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario atto del procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al pagamento del contributo al momento della istanza di vendita o assegnazione dei beni pignorati.

Relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso per cassazione (cfr. artt. 347, comma 2, e 369 comma 2, n. 2 c.p.c.). Trattasi, in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato.

Roma, 14 novembre 2002

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Gianfranco Tatozzi